

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1002

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato MASTELLA

Presentata l'11 gennaio 1977

Ristrutturazione della scuola italiana

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le carenze dell'attuale sistema scolastico italiano maggiormente e pressoché unanimemente avvertite sono di vario ordine, ma possono sostanzialmente ridursi a tre: 1) l'inadeguatezza dei contenuti culturali assai poco aderenti alle reali esigenze della vita moderna e assai spesso estranei agli interessi delle nuove generazioni; 2) l'incapacità di superare, rimuovendone le cause, la crisi dei rapporti tra alunni e insegnanti, tra studenti e genitori, tra scuola e famiglia, tra scuola e società; 3) l'incapacità di dare ai giovani un sicuro orientamento per la scoperta di se stessi ai fini di una scelta consapevole — e perciò soddisfacente ed utile — della professione da svolgere.

Causa fondamentale di tali carenze è il persistere della scuola italiana a considerarsi un mezzo di preparazione alla vita piuttosto che sentirsi essa stessa vita.

Vediamo, invece, che cosa la società chiede alla scuola.

La società contemporanea è impegnata in tre fondamentali forme di vita che si compendiano in tre termini precisi: democrazia, tecnologia, integrazionismo.

I tre termini non sono che concepibili in una visione di perenne progresso, di un « divenire » che non potrà mai sfociare in una ideale « quiete »: vogliamo dire che, se pure si realizzasse — com'è auspicabile che si realizzi — una forma universale di vita pacifica e solidale, questa non

potrebbe mai contare su di un'armonia prefabbricata dal tempo e dall'esperienza e basata su leggi codificate una volta per sempre, ma troverebbe la sua capacità di essere solo in una condizione di perenne rinnovamento.

Ora una scuola che volesse considerarsi di preparazione alla vita evidentemente dovrebbe prospettarsi un preciso modello di vita verso cui indirizzare la formazione dei giovani; e per avere la necessaria carica educativa dovrebbe non solo avere fede nella bontà del modello prescelto, ma anche credere che quel modello fosse definitivo. Se mancasse di questi convincimenti, risulterebbe inefficiente e sterile.

Ma un modello di vita non esiste e perciò cade la pretesa di una scuola che volesse preparare alla vita. Certo essa potrebbe assumersi il ruolo di preparare i giovani a livello di istruzione e non già di educazione; ma che senso avrebbe una scuola siffatta? E fuor di dubbio che meglio della scuola può l'officina preparare il meccanico e il foro l'oratore e l'ospedale il medico.

Compito della scuola è invece l'educazione. E nella società contemporanea essa può assolvere al suo compito solo se si colloca armonicamente nell'insieme della società e se contribuisce al suo progresso.

In altre parole la scuola è vita come lo è il mondo del lavoro: questo è il campo in cui opera prevalentemente l'adul-

to, quella il campo in cui operano prevalentemente il giovane ed anche il fanciullo. Ma, per un discorso più ordinato, riferiamoci ai tre termini di democrazia, tecnologia e integrazionismo e vediamo come la scuola debba porsi in rapporto ad essi.

Democrazia vuol dire autodeterminazione di scelte politiche, partecipazione — diretta o indiretta che sia — all'amministrazione della cosa pubblica. Essa pertanto presuppone in ogni individuo una chiara conoscenza della situazione reale del proprio paese e degli altri, consapevolezza dei problemi del presente e dell'avvenire, coscienza non solo dei propri diritti e dei propri doveri, ma anche del ruolo che si può e si vuole assumere nell'ingranaggio della società.

La scuola deve allora fornire ai giovani la possibilità di acquisire i dati della realtà; la capacità critica di valutarli; la capacità di formulare proposte di rinnovamento, di prendere iniziative associative; e, principalmente, la capacità di acquisire un proprio costume democratico, un profondo senso di democrazia, che maturi, come fatto naturale dello spirito, per intimo convincimento.

La tecnologia, che è la forma moderna di produzione dei beni, richiede un tipo di lavoro estremamente specializzato, ma anche una capacità notevole da parte degli operatori di apprendere rapidamente le nuove tecniche che l'evoluzione fornisce a breve termine di tempo l'una dall'altra.

Inoltre il lavoro cui la tecnologia costringe la maggior parte dei lavoratori, richiedendo un impegno intenso e costante ma limitato ad una gamma di interessi assai ristretta, determina l'esigenza di un rimedio efficace al pericolo dell'alienazione, rimedio che non può che essere rappresentato da un sapiente impiego del tempo libero che, a sua volta, presuppone una certa disponibilità agli interessi culturali. Infine la concezione che oggi si ha del mondo del lavoro, e che è l'unica compatibile con il metodo democratico, richiede una necessaria sensibilità socio-politica ai problemi del lavoro ed una concreta partecipazione sindacale a tutti i livelli.

Quindi la scuola deve fornire una solida preparazione delle forme strutturali delle varie discipline di studio in modo da garantire un valido bagaglio di conoscenza per l'immediata intelligenza dei fenomeni tecnologici; deve favorire lo sviluppo intellettuale per un uso tempestivo e appro-

priato delle qualità intuitive e razionali; deve sensibilizzare i giovani alla comprensione dei problemi socio-economici del mondo del lavoro; deve stimolare interessi culturali di varia natura per un utile impiego del tempo libero; deve, infine, consentire al giovane di operare a tempo opportuno — e cioè in età matura —, e comunque mai in modo irreversibile, la propria scelta professionale.

A tutto questo deve provvedere non in maniera isolata, indipendente, accademica, ma mediante effettivi e costanti scambi col mondo del lavoro.

L'integrazionismo è forse l'aspetto più qualificante della società moderna. In pratica il suo processo è appena avviato, ma è indubbio che rappresenti un'esigenza profondamente avvertita dai più e soprattutto dai giovani. Ed ha vari volti, tutti ugualmente interessanti: v'è l'integrazionismo dei ceti, quello delle strutture produttive, degli Stati, delle razze, delle ideologie, e finanche delle religioni.

La scuola non può restare indifferente di fronte a quest'ansia di comunione universale e deve impegnarsi a fondo per promuovere il radicale superamento della concezione classista della società, della presunta autosufficienza dei settori — sia tecnici sia geografici — della produzione, della concezione dello Stato nazionale e sovrano, delle discriminazioni razziali, delle varie cortine impenetrabili, dei pregiudizi d'ordine religioso.

Tutto questo può realizzare se fornisce ai giovani una conoscenza obiettiva degli altri popoli, se promuove e favorisce incontri internazionali di giovani, se dà il possesso preciso di una o più lingue straniere, se accomuna i giovani di tutte le estrazioni sociali, se elimina l'attuale gerarchizzazione tra i vari tipi di scuola.

Vediamo ora in che modo la scuola italiana, a nostro parere, possa assolvere a tutti questi obblighi.

Incominciamo col dare uno sguardo alla nuova struttura che si propone per la scuola (Allegato n. 1).

Dopo la facoltativa scuola materna, i fanciulli accedono obbligatoriamente alla scuola elementare in età di cinque anni compiuti (e non più sei). Questo anticipo dell'età scolare trova varie validissime ragioni non solo nella diffusa opinione comune che i fanciulli di oggi hanno un anticipo sullo sviluppo mentale per le esperienze che sono in grado di fare nei primissimi

anni di vita e che le generazioni passate neppure si sognavano, ma anche nell'esperienza, conclusosi positivamente, del metodo americano « Domann » che ha permesso di insegnare a leggere e scrivere ad alunni sottosviluppati mentali di soli tre anni. Inoltre l'esperienza di tutti i giorni ci fa conoscere un'infinità di fanciulli che anticipa per proprio conto l'età scolare senza avere ripercussioni negative nella carriera scolastica. Anzi se un *handicap* questi ultimi hanno da superare è solo il fatto di trovarsi per tanti anni in classi la cui maggioranza degli alunni ha un anno in più d'età e il cui insegnamento è rivolto appunto a questi di età maggiore. Se l'anticipo vale per tutti è evidente l'eliminazione dell'unica perplessità che, oggi come oggi, sembrerebbe sconsigliare l'attuale discriminante situazione di fatto.

D'altra parte l'anticipo della frequenza scolastica non significa anticipare tutti i corsi di un anno e tanto meno uscire dalla scuola un anno prima. L'istituzione della scuola media di secondo grado, prevista di corso triennale, in luogo dell'attuale biennio di collegamento, consente non solo di disporre di un margine di tempo più ampio per la preparazione di base, ma anche di ripristinare l'attuale rapporto età-frequenza liceale.

Quindi gli alunni frequenteranno dai 5 ai 10 anni di età le scuole elementari; dai 10 ai 13 anni la scuola media di primo grado; dai 13 ai 16 anni la scuola media di secondo grado; dai 16 ai 19 anni il liceo unico.

Come si vede l'intero corso scolastico è unico per tutti dalle elementari al liceo. Però se si fa attenzione allo schema in esame (allegato n. 1), si nota che in corrispondenza della scuola media di secondo grado sono indicate le scuole professionali, di eguale durata triennale. Si nota pure che a legare la scuola media di primo grado con quella di secondo grado vi è una freccia, che invece non appare tra la prima e le scuole professionali. Vuol dire che, al termine degli studi medi di primo grado, si può accedere a quelli di secondo grado dopo aver superato i prescritti esami di Stato, mentre si possono frequentare le scuole professionali anche senza aver superato detti esami.

Questo per evitare una dannosa permanenza nella scuola media di primo grado

a chi molto probabilmente avrà più interesse ad avviarsi ad una qualificazione professionale. Poiché, però, i corsi professionali, come vedremo, prescrivono anche un insegnamento di cultura generale, nulla impedisce al termine del corso che gli allievi in possesso del titolo professionale possano accedere al liceo alla pari di quelli che avranno frequentato una scuola media di secondo grado. Questo nel rispetto del principio di non rendere mai irreversibili le scelte in campo scolastico.

Il liceo — che rappresenta, com'è da noi previsto e come sarà dettagliatamente illustrato, il nocciolo del sistema e, quasi, una vera e propria rivoluzione in rapporto all'attuale ordinamento — è anch'esso unico, ma così ricco di possibilità opzionali da soddisfare la più vasta gamma di interessi personali. Esso, però, rilascia semplicemente diplomi di maturità, non specializza né abilita all'esercizio di una professione media.

Per conseguire un'abilitazione che immetta immediatamente all'esercizio di una professione e che dia le più ampie garanzie di effettiva capacità professionale sono istituiti gli istituti superiori, cui si accede col diploma di maturità.

Questi hanno durata biennale e forniscono un insegnamento esclusivamente professionale.

Per essi non è il caso di parlare di un ritardo di due anni sull'attività di lavoro, perché in effetti anche oggi, dopo aver conseguito il diploma, si deve sostenere un tirocinio di due anni per essere iscritti negli albi professionali. D'altra parte i vantaggi che si ottengono rimandando la scelta della professione ad età veramente matura e dopo avere sperimentato nel liceo le discipline relative all'indirizzo da scegliere, e i vantaggi di una effettiva preparazione non sono certamente di poco conto. Se poi si considera che col titolo di studio superiore noi prevediamo l'iscrizione al secondo anno di università, previo un piano di studio concordato singolarmente, gli eventuali svantaggi temporali sarebbero ancora ridimensionati.

Altra innovazione importante dovrebbe essere quella di estendere l'età dell'obbligo scolastico a 16 anni. Con ciò si mira a garantire per tutti la frequenza scolastica fino alle soglie del liceo.

Quest'ultimo, data l'articolazione che proponiamo assai varia e libera e che troverà svolgimento anche nelle ore pomeridiane e

serali, dovrebbe risultare facilmente accessibile anche agli studenti lavoratori, ampliando così notevolmente le funzioni della scuola attuale.

Prima di passare all'esame dettagliato dei singoli ordinamenti previsti per ogni tipo di scuola, soffermiamoci un po' su alcune delle novità più notevoli, al fine di richiamare l'attenzione sui punti chiave degli ordinamenti stessi e al fine di fornire, dove ci parrà opportuno, una doverosa giustificazione.

Ecco le novità:

- 1) nuovo calendario scolastico;
- 2) nuovo orario scolastico;
- 3) abolizione della sessione autunnale;
- 4) potenziamento delle attività parascolastiche;
- 5) abolizione del voto;
- 6) ciclo unico per la scuola media di primo grado;
- 7) istituzione del posto di assistente-docente;
- 8) insegnamento di gruppo (classe + docente) e individualizzato (doposcuola + assistente-docente) nelle scuole medie di primo e secondo grado e professionali;
- 9) abolizione dell'insegnamento del latino nella scuola media di primo grado e sua obbligatorietà nella scuola media di secondo grado;
- 10) istituzione del ruolo di assistente sociale nelle scuole medie di primo e secondo grado e professionali;
- 11) gestione pluralistica e democratica della scuola con graduale inserimento degli studenti e con preside elettivo nel liceo e negli istituti superiori.

Una giustificazione ci sembra di doverla dare soprattutto per i tre ultimi punti. Iniziamo proprio dall'ultimo.

La gestione pluralistica della scuola consente di raggiungere tre obiettivi fondamentali: da un lato evita che la scuola si irrigidisca su posizioni autonomistiche perpetuando il tradizionale isolazionismo; dall'altro costringe tutte le componenti della organizzazione sociale a sentire il problema della scuola come problema fondamentale di tutta la società e a vivere la vita della scuola in maniera responsabile; infine educa i giovani, attraverso l'esercizio pratico del metodo democratico, ad assumersi responsabilità concrete di vita.

Non senza motivo si è voluto che gli studenti, assenti nella gestione durante il

primo ciclo della scuola media, in quella di secondo grado e professionali assumano iniziative e responsabilità — diciamo — d'ordine sindacale: facciano cioè sentire la presenza attiva della loro volontà, pur senza partecipare direttamente al governo della scuola. Nel liceo, invece, essi sono chiamati a dividere con gli adulti — a parità di diritti e di doveri — la responsabilità dell'organizzazione scolastica e negli istituti superiori sono addirittura investiti di responsabilità esecutiva, liberando i propri genitori da tale onere.

Quanto all'elettività del preside nel liceo e negli istituti superiori, essa si ritiene indispensabile perché se è vero che un organismo complesso non può agevolmente funzionare senza un coordinatore fornito di una certa autorità, è però pure indispensabile che detta autorità sia accettata liberamente da tutte le componenti della scuola, sia espressione di una volontà programmatica maggioritaria, sia temporanea e non a vita.

I presidi della scuola secondaria di secondo grado attualmente in servizio dovrebbero poter optare per la presidenza della scuola media di secondo grado o per l'insegnamento nei licei o istituti superiori; nessuno di essi sospetterebbe mai in questo provvedimento una diminuzione del proprio prestigio — come siamo certi che sia — ognuno di essi ha chiara consapevolezza della dignità del magistero educativo e se non ha equivocato la sua attuale funzione.

Va da sé che essi conserverebbero ogni diritto acquisito relativamente allo sviluppo economico di carriera, cui dovrà adeguarsi il trattamento economico degli altri docenti.

L'istituzione del ruolo di assistente sociale nelle scuole medie di primo e secondo grado e nelle scuole professionali si rende necessaria per una adeguata organizzazione delle attività parascolastiche, per una costante assistenza degli alunni dentro e fuori la scuola, per tenere più vivi e confidenziali rapporti tra la scuola e la famiglia. Naturalmente l'assistente sociale deve avere molta autonomia nelle proprie iniziative e soprattutto deve considerare la sua attività una missione e non un impiego: questa aggiunta può sembrare banale ma è invece indispensabile, perché, ove mai l'assistente sociale dovesse ridursi al ruolo di un funzionario che ha da compilare quotidianamente dei moduli (del tipo di quelli che tanto inutilmente si compilano oggi nei vari istituti assistenziali), la sua presenza fini-

rebbe con l'essere un serio intralcio alla vita scolastica.

Passiamo ora all'abolizione dell'insegnamento del latino nella scuola media di primo grado e alla sua obbligatorietà nella scuola media di secondo grado.

Gli alunni di età tra i 10 e i 13 anni non sono privi di una certa capacità razionale, ma è fuori di dubbio che incontrino una notevole difficoltà nei processi di astrazione. E l'insegnamento del latino ha appunto bisogno di una notevole capacità di astrazione.

Nella attuale scuola media unificata si è cercato di aggirare l'ostacolo bandendo l'insegnamento tradizionale fondato sul metodo grammaticale sistematico ed applicando invece il metodo naturale che, partendo da una conoscenza globale della lingua, cerca di scoprire e spiegare i vari fenomeni grammaticali. In questo il legislatore si è sentito confortato dall'autorevole pensiero di un filosofo contemporaneo, che scrisse: tra il conoscere una lingua apprendendola dal vivo e il conoscerla attraverso uno studio sistematico vi corre la medesima differenza che passa tra il conoscere una città per averla visitata e il conoscerla attraverso le fotografie. Anche noi siamo d'accordo con lo illustre filosofo, ma solo se intende riferirsi alle lingue moderne. Per il latino non può valere tale discorso per il semplice motivo che esso è una lingua morta, ormai codificata in una sintassi e in un lessico per nulla corrispondenti alla civiltà moderna e un fanciullo non saprebbe mai spiegarsi — seguendo la sua logica condizionata dalla sua mentalità — un fenomeno grammaticale d'antiquariato partendo da una espressione compiuta.

Tra l'inglese, il francese e il latino vi corre la stessa differenza che passa tra Londra, Parigi e Pompei antica! È naturale che per conoscere Londra e Parigi sia

indispensabile visitarle: nessuna fotografia potrebbe mai dare la più sbiadita impressione della vita londinese e parigina. Ma è fuor di dubbio l'impossibilità di intendere la civiltà che circolò nelle mura di Pompei antica con una semplice gita turistica, senza cioè un ben fornito corredo di conoscenze della storia antica.

E perciò, se si riprova il metodo naturale per l'insegnamento del latino e si conviene col legislatore della media unificata per il quale l'insegnamento sistematico del latino non è adatto agli alunni della media, si evince che non vi è altro partito che quello di sopprimere detto insegnamento.

Che invece noi riteniamo debba essere obbligatorio per gli alunni della scuola media di secondo grado non solo perché esso è patrimonio inestimabile di civiltà che non deve andare dimenticato (cosa che, in caso contrario, certamente avverrebbe dato che nessuna materia nel nostro liceo — come vedremo — è obbligatoria e l'ignoranza completa del latino indurrebbe la quasi totalità degli studenti a non sceglierlo), ma anche perché il suo studio impegna tutte le risorse intellettive — intuizione, riflessione, memoria — e corrobora la volontà. Noi, insomma, poniamo il latino in rapporto con le altre discipline scolastiche, come altri pongono il nuoto con gli altri sport, giudicandolo lo sport più completo al fine di un armonico sviluppo fisico.

D'altra parte noi siamo convinti che la crociata contro il latino non sia altro che la crociata contro la scuola classista: la presenza del latino in un corso di studi conferiva a quel corso — ovviamente a torto — una certa superiore dignità che destava — sempre a torto — invidia negli altri. Si è voluto colpire il latino per colpire la scuola classista. Ora che questa è defunta e aspetta di essere sotterrata dall'imminente riforma, è possibile e necessario — a nostro avviso — riconciliarci col latino.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

STRUTTURA E CALENDARIO

ART. 1.

La scuola statale italiana si articola nel modo seguente (allegato n. 1):

- a) scuola materna, facoltativa;
- b) scuola elementare, della durata di cinque anni;
- c) scuola media di primo grado, della durata di tre anni;
- d) scuola media di secondo grado e scuole professionali, della durata di tre anni;
- e) liceo unico, della durata di tre anni;
- f) istituti superiori, della durata di due anni;
- g) università.

ART. 2.

È obbligatoria la frequenza della scuola, anche non statale, fino al compimento del sedicesimo anno di età.

ART. 3.

L'inizio dell'anno scolastico è fissato al 1° settembre, la conclusione al 30 giugno. (allegato n. 2).

Dal 1° al 10 settembre si effettuano le operazioni preliminari; dall'11 settembre al 23 dicembre si svolge il primo quadrimestre di lezioni; i giorni dal 24 dicembre al 20 gennaio sono di vacanza e possono essere utilizzati dalla scuola per attività turistiche e sportive con partecipazione facoltativa da parte degli studenti; dal 21 gennaio al 20 maggio si svolge il secondo quadrimestre di lezioni; dal 21 al 31 maggio si effettuano le operazioni di chiusura; dal 1° al 30 giugno si svolgono gli esami di licenza elementare, licenza media di primo grado, maturità, abilitazione e idoneità (nelle sole scuole medie di secondo grado e scuole professionali e riservati ai giovani che abbiano superato l'età dell'obbligo scolastico).

CAPO II

ORGANI DI GESTIONE

ART. 4.

Per le scuole elementari e materne e per l'università valgono le disposizioni vigenti circa gli organi di gestione; per le altre scuole valgono le seguenti norme.

ART. 5.

Gli organi di gestione autonoma della scuola, con esclusione della scuola materna ed elementare e dell'università, sono così articolati:

- a) assemblea degli insegnanti;
- b) assemblea dei genitori;
- c) assemblea degli alunni

che eleggono propri rappresentanti in seno al:

- d) comitato organizzativo (organo decisionale);
- e) consiglio di presidenza (organo esecutivo)

che sono presieduti dal

- f) preside

e vengono, a seconda dei casi, affiancati da rappresentanti:

- del comune;
- della camera di commercio;
- dei sindacati dei lavoratori;
- degli ordini professionali;
- delle associazioni imprenditoriali e di categoria.

ART. 6.

L'assemblea degli insegnanti è composta da docenti (compreso il bibliotecario), dagli assistenti docenti, dagli assistenti sociali, dai maestri delle attività parascolastiche.

Nella prima seduta plenaria, da tenersi all'inizio di ciascun anno scolastico:

elegge il comitato direttivo, composto da 5 membri (2 docenti, l'assistente docente, un assistente sociale, un maestro di atti-

vità parascolastiche per le scuole medie di primo e secondo grado e professionali; 3 docenti e 2 assistenti per il liceo e gli istituti superiori), che entro 5 giorni si riunirà per eleggere il proprio presidente: questi farà parte di diritto del consiglio di presidenza;

elegge 5 suoi delegati (come sopra) presso il consiglio di presidenza: non sono eleggibili i membri del comitato direttivo;

vota, su specifiche mozioni presentate e discusse, il programma di azione che il comitato direttivo si impegna a promuovere e realizzare in sede di Comitato organizzativo.

Nell'ultima seduta plenaria, da tenersi dopo la conclusione dell'anno scolastico, prende atto dell'attività svolta dal comitato direttivo su relazione del presidente.

L'assemblea può essere sempre convocata su deliberazione del comitato direttivo o su richiesta di un terzo degli iscritti.

Dispone nell'istituto di apposito albo.

ART. 7.

L'assemblea dei genitori (vale per tutti i tipi di scuola tranne che per gli istituti superiori) è composta da un numero di delegati, pari almeno al 10 per cento di tutti i genitori, democraticamente eletti.

Nella prima seduta plenaria, da tenersi all'inizio di ciascun anno scolastico:

elegge il comitato direttivo, composto da 5 membri, che entro 5 giorni si riunirà per eleggere il proprio presidente: questi farà parte di diritto del consiglio di presidenza;

elegge 5 suoi delegati presso il consiglio di presidenza: non sono eleggibili i membri del comitato direttivo;

vota, su specifiche mozioni presentate e discusse, il programma di azione che il comitato direttivo si impegna a promuovere e realizzare in sede di comitato organizzativo.

Nell'ultima seduta plenaria, da tenersi dopo la conclusione dell'anno scolastico, prende atto dell'attività svolta dal comitato direttivo su relazione del presidente.

L'assemblea può essere sempre convocata su deliberazione del comitato direttivo o su richiesta di almeno un terzo degli iscritti.

Dispone nell'istituto di apposito albo.

ART. 8.

L'assemblea degli studenti (vale per tutti i tipi di scuola tranne che per la media di primo grado) si articola in assemblea di classe e in assemblea di istituto. Quest'ultima è composta da un numero di delegati, pari almeno al 10 per cento di tutti gli studenti, democraticamente eletti per classi o per gruppi.

Nella prima seduta plenaria, da tenersi all'inizio di ciascun anno scolastico, l'assemblea di istituto:

elegge il comitato direttivo, composto da 5 membri, che entro 5 giorni si riunirà per eleggere il proprio presidente: questi, nei soli istituti superiori, farà parte di diritto del consiglio di presidenza;

elegge, nei soli istituti superiori, 5 suoi delegati presso il consiglio di presidenza: non sono eleggibili i membri del comitato direttivo;

vota, su specifiche mozioni presentate e discusse, il programma di azione che il comitato direttivo, nella scuola media di secondo grado e nelle scuole professionali si impegna a prospettare con la necessaria efficacia al comitato organizzativo, mentre nel liceo si impegna a promuovere e a realizzare in sede di comitato organizzativo.

Nell'ultima seduta plenaria, da tenersi dopo la conclusione dell'anno scolastico, la assemblea di istituto prende atto dell'attività svolta dal comitato direttivo su relazione del presidente.

L'assemblea può essere sempre convocata su deliberazione del comitato direttivo o su richiesta di un terzo degli iscritti.

L'assemblea d'istituto dispone nell'istituto di apposito albo.

ART. 9.

Il comitato organizzativo è l'organo decisionale della vita dell'istituto. Nello svolgere la sua funzione dispone della più ampia libertà e autonomia nel rispetto della legge.

È presieduto dal presidente dell'istituto.

È composto:

nelle scuole medie di primo e secondo grado:

dal comitato direttivo dell'assemblea degli insegnanti;

dal comitato direttivo dell'assemblea dei genitori;

nelle scuole professionali:

dal comitato direttivo dell'assemblea degli insegnanti;

dal comitato direttivo dell'assemblea dei genitori;

da 4 esperti del settore (nominati dalla camera di commercio, dai sindacati e dalle associazioni interessate);

nel liceo:

dal comitato direttivo dell'assemblea degli insegnanti;

dal comitato direttivo dell'assemblea dei genitori;

dal comitato direttivo dell'assemblea degli studenti;

negli istituti superiori:

dal comitato direttivo dell'assemblea degli insegnanti;

dal comitato direttivo dell'assemblea degli studenti;

da 2 rappresentanti di categoria (eletti dagli organi professionali).

Il preside, gli insegnanti e gli istituti hanno sempre funzione deliberante.

I genitori hanno funzione deliberante sulle attività assistenziali e parascolastiche e su problemi disciplinari, funzione consultiva su problemi didattici.

Gli esperti e i rappresentanti di categoria hanno funzione consultiva sulle attività assistenziali e parascolastiche e su problemi disciplinari; funzione deliberante su problemi didattici.

Il comitato organizzativo si riunisce in seduta ordinaria nei mesi di settembre, dicembre ed aprile e, in seduta straordinaria, su deliberazione del presidente o su richiesta della metà+uno dei componenti.

Dispone nell'istituto di apposito albo.

ART. 10.

Il consiglio di presidenza è l'organo esecutivo della vita dell'istituto.

È presieduto dal preside dell'istituto.

È composto:

dal presidente del comitato direttivo e dai delegati dell'assemblea degli insegnanti;

dal presidente del comitato direttivo e dai delegati della assemblea dei genitori (ad eccezione degli istituti superiori);

dal presidente del comitato direttivo e dai delegati della assemblea degli studenti (per i soli istituti superiori).

Il preside, gli insegnanti e gli studenti hanno sempre funzione deliberante.

I genitori hanno funzione deliberante sulle attività assistenziali e parascolastiche e su problemi disciplinari; funzione consultiva su problemi didattici.

Il consiglio di presidenza si riunisce una volta al mese (con l'esclusione di luglio e agosto) in seduta ordinaria e, in seduta straordinaria, per deliberazione del presidente o su richiesta della metà+uno dei suoi componenti.

Dispone nell'istituto di apposito albo.

ART. 11.

Il preside è di nomina ministeriale — in seguito a concorso pubblico nazionale — nelle scuole medie di primo e secondo grado e nelle scuole professionali.

È elettivo nel liceo e negli istituti superiori.

Viene eletto durante le operazioni preliminari dell'anno scolastico da tutti i docenti e da tutti gli alunni con votazioni segrete su schede identiche e raccolte insieme.

Sono eleggibili i soli docenti ordinari.

L'eletto dura in carica due anni e può essere sempre rieletto.

È esonerato totalmente dall'insegnamento, ma non percepisce alcuna indennità di funzione.

Il seggio elettorale è composto da tre docenti, due assistenti e due studenti, tutti estratti a sorte.

CAPO III

SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI

ART. 12.

Restano in vigore gli attuali ordinamenti con l'avvertenza di estendere a tutte le scuole dello Stato il « tempo pieno ».

CAPO IV

SCUOLA MEDIA DI PRIMO GRADO

ART. 13.

La scuola media di primo grado continua l'opera di formazione civica iniziata dalla scuola elementare e gradualmente abitua gli alunni ad assumere un atteggiamento sempre più critico nei confronti della realtà. Inoltre promuove una maggiore presa di coscienza del rapporto esistente tra le discipline scolastiche e la realtà naturale e sociale, in modo da far accettare quelle come strumenti necessari alla conoscenza e alla volontà di trasformazione dell'uomo.

ART. 14.

(*Ordinamento*).

Alla scuola media di primo grado si accede con la licenza elementare.

Il corso è triennale e comprende un unico e indivisibile ciclo.

Ogni classe è per non più di 25 alunni.

Si impartisce un insegnamento ordinario e obbligatorio per complessive 24 ore settimanali in ciascuna classe distribuito in 4 ore (di 60 minuti) al giorno.

Discipline e ore di insegnamento:

	I	II	III
Materie letterarie (italiano, storia, educazione civica, geografia)	7	7	7
Lingua straniera	5	5	5
Matematica e osservazioni scientifiche	5	5	5
Educazione artistica	2	2	2
Applicazioni tecniche	2	2	2
Educazione fisica	2	2	2
Religione	1	1	1
	—	—	—
	24	24	24

Orario:

8,30-12,30 lezioni

12,30-15 interscuola

15-19 corsi integrativi e attività parascolastiche.

I programmi di studio e i criteri didattici, non vincolanti la libera iniziativa della

scuola, sono indicati dal Ministero della pubblica istruzione.

I consigli di classe si riuniscono almeno una volta al mese per stabilire orientamenti comuni, allo scopo di salvaguardare il fine precipuo della scuola, che è quello di promuovere un armonico sviluppo della personalità degli alunni.

È fatto divieto agli insegnanti di assegnare compiti per casa e di attribuire votazioni.

ART. 15.

Al termine di ciascun quadrimestre di lezioni i consigli di classe stilano accurati rapporti informativi sui singoli alunni da trasmettere alle famiglie. Alle riunioni partecipano anche gli insegnanti preposti ai corsi integrativi ed alle attività parascolastiche nonché gli assistenti sociali, in modo che i rapporti informativi risultino il più possibile esaurienti.

Solo in casi eccezionalissimi e con parere ampiamente motivato i consigli di classe delle prime e delle seconde possono decidere la non ammissione di uno o più alunni alla classe successiva. L'alunno riprovato è tenuto a ripetere la classe ed è in facoltà della famiglia chiedere per lui il passaggio ad altra sezione.

Al termine del ciclo si consegue la licenza media inferiore superando i relativi esami di Stato.

Gli esami di Stato per il conseguimento della licenza media inferiore sono regolati dalle disposizioni ministeriali e si effettuano in unica sessione.

Gli alunni respinti agli esami di Stato possono frequentare, per un massimo di due anni, la « classe di recupero », che è istituita presso ogni scuola.

Nella classe di recupero si impartisce il solo insegnamento delle discipline fondamentali (materie letterarie, lingua, matematica ed osservazioni scientifiche) per complessive 36 ore settimanali (ogni giorno 6 ore: 4 antimeridiane e 2 pomeridiane).

Gli alunni possono partecipare alle attività parascolastiche, ma non possono frequentare i corsi integrativi. Al termine dell'anno scolastico sostengono esami a parte.

Tenuto conto delle particolari difficoltà dell'insegnamento nella classe di recupero, le relative cattedre sono di 12 ore settimanali e la loro assegnazione è fatta di prefe-

renza ai docenti forniti del diploma di fisiopatologia.

I docenti impartiscono il loro insegnamento per due ore consecutive al giorno.

ART. 16.

Per l'insegnamento delle ore pomeridiane sono istituiti « corsi integrativi » e organizzate « attività parascolastiche ». È altresì istituita l'interscuola per la refezione e il trattenimento, sotto la vigilanza di assistenti sociali, di quegli alunni che, intendendo partecipare alle attività pomeridiane, non hanno la possibilità di rientrare alle proprie case.

Le attività pomeridiane comprendono:

a) corsi integrativi per materie letterarie, lingua, matematica e osservazioni scientifiche:

i corsi hanno la medesima durata dell'anno scolastico e prevedono per ciascuna materia e per ciascuna classe un insegnamento di 3 ore settimanali impartite a giorni alterni;

ogni insegnante (che si denomina « assistente » ed è tenuto a seguire le indicazioni dei docenti di classe) cura due corsi, alternandoli nei giorni della settimana, in modo da essere impiegato per 18 ore settimanali;

i corsi integrativi sono frequentati, su indicazione degli insegnanti di classe, da quegli alunni che mostrino di avere bisogno di cure particolari. Questi debbono essere opportunamente raggruppati in numero esiguo e scaglionati nell'arco dell'intero anno scolastico in maniera da consentire un efficiente insegnamento il più possibile individuale;

le lezioni si effettuano dalle ore 15 alle ore 18 nelle stesse classi di appartenenza degli alunni;

gli « assistenti-docenti » sono reclutati tra il personale docente non di ruolo;

b) attività parascolastiche (scherma, piano, danza classica, sport, ecc.):

i corsi sono tenuti per due ore settimanali e si svolgono dalle ore 16 alle ore 19 di tutti i giorni;

ogni maestro è impiegato per 18 ore settimanali in modo che può organizzare 9 corsi di lezione;

gli allievi che chiedono di prendervi parte sono raggruppati, indipendentemente

dal sesso, dall'età e dalla classe frequentata, a giudizio del maestro;

gli alunni possono iscriversi a detti corsi — che comunque hanno la stessa durata dell'anno scolastico — non oltre il primo mese dal loro reale inizio;

nessuna limitazione è posta: cioè ogni alunno può partecipare a tutte le attività che desidera;

i maestri sono assunti con pubblici concorsi o, in difetto, con incarico a tempo indeterminato;

c) biblioteca:

è diretta da un professore di materie letterarie, possibilmente di ruolo, esonerato totalmente dall'insegnamento;

resta aperta a disposizione degli alunni tutti i giorni dalle ore 16 alle ore 19. È obbligatoria la presenza del bibliotecario;

è consentito il prestito dei libri agli alunni e a chiunque ne faccia richiesta. Questi, se estraneo alla scuola, deve fornire opportune garanzie.

ART. 17.

L'operato degli insegnanti è sindacabile unicamente dal consiglio di presidenza.

ART. 18.

Composizione delle cattedre:

Materie letterarie: ore 14 settimanali (2 classi);

Materie letterarie (recupero): ore 12 settimanali (1 classe);

Lingua straniera: ore 15 settimanali (1 corso);

Lingua straniera (recupero): ore 12 settimanali (1 classe);

Matematica e osservazioni scientifiche: ore 15 settimanali (1 corso);

Matematica e osservazioni scientifiche (recupero): ore 12 settimanali (1 classe);

Applicazioni tecniche: ore 18 settimanali (3 corsi);

Educazione artistica: ore 18 settimanali (3 corsi);

Educazione fisica: ore 18 settimanali (3 corsi);

Religione: ore 18 settimanali (6 corsi).

N.B. - Restano a disposizione della scuola per eventuali sostituzioni di insegnanti

assenti i docenti di materie letterarie per 4 ore settimanali, quelli di lingua e quelli di matematica e osservazioni scientifiche per 3 ore settimanali, quelli della classe di recupero per 3 ore settimanali limitatamente alla propria classe. Tutti gli insegnanti poi, indistintamente, restano a disposizione della scuola per 6 ore settimanali per le varie operazioni inerenti al loro ufficio e per le manifestazioni organizzate dal Comitato organizzativo.

ART. 19.

Locali per la scuola tipo (6 corsi + 1 classe di recupero per 450-475 alunni):

ufficio di presidenza	n.	1
aula magna	»	1
sala professori	»	1
biblioteca	»	1
aule scolastiche	»	19
aule speciali per applicazioni tecniche maschili	»	2
aule speciali per applicazioni tecniche femminili	»	2
uffici di segreteria	»	2
palestra maschile	»	1
palestra femminile	»	1
sala giochi	»	1
mensa	»	1
cucina	»	1
	n.	34

ART. 20.

Pianta del personale per scuola tipo:

Preside	1
Docenti in materie letterarie	9
Docenti di lingua	6
Docenti di matematica e osserva- zioni scientifiche	6
Docenti di educazione artistica	2
Docenti di applicazioni tecniche (M)	2
Docenti di applicazioni tecniche (F)	2
Docenti di educazione fisica (M)	2
Docenti di educazione fisica (F)	2
Docente di religione	1
Docente di materie letterarie (re- cupero)	1
Docenti di lingua (recupero)	2
Docenti di matematica e osserva- zioni scientifiche (recupero)	1

Assistenti per corsi integrativi ma- tematica e letteratura	3
Assistenti per corsi integrativi di lingua	3
Assistenti per corsi integrativi di matematica	3
Bibliotecario (con laurea in lettere)	1
Maestro di scherma	1
Maestro di piano	1
Maestro di danza classica	1
Allenatori sportivi	4
Assistenti sociali maschili	2
Assistenti sociali femminili	2
Segretario didattico	1
Segretario economo	1
Applicati di segreteria	4
Bidelli (divisi in 2 turni 7-14 e 14-21)	8
Bidelle (divise in 2 turni 7-14 e 14-21)	8
Addetti alla mensa	4

CAPO V

SCUOLA MEDIA DI SECONDO GRADO

ART. 21.

La scuola media di secondo grado ha essenzialmente il compito di fornire una solida preparazione strutturale delle fondamentali materie di studio, ma è tollerante nei casi di eventuale « rigetto » o « repulsione » da parte degli alunni per una o più materie a condizione che vi sia una adeguata maggiore disponibilità per altre materie.

Indica con chiarezza la funzionalità di ogni singola parte delle discipline in ordine agli studi superiori e di ogni singola disciplina in ordine alle varie branche delle attività professionali (ad esempio deve far capire che senza la conoscenza del teorema di Pitagora non si possono fare seri studi di geometria superiore e che senza una buona conoscenza di matematica non si può svolgere l'attività di ingegnere).

ART. 22.

(Ordinamento).

Alla scuola media di secondo grado si accede con la licenza media inferiore.

Il corso è triennale.

Ogni classe è per non più di 25 alunni.
 Si impartisce un insegnamento ordinario e obbligatorio per complessive 30 ore settimanali in ciascuna classe, distribuite in 5 ore (di 55 minuti) al giorno.

Discipline e ore di insegnamento:

	I	II	III
Italiano	5	5	5
Latino	5	5	5
Storia	2	2	2
Geografia	2	2	2
Lingua	5	5	5
Matematica	3	3	3
Fisica	2	2	2
Chimica	3	3	3
Educazione fisica	2	2	2
Religione	1	1	1
	30	30	30

Orario:

8,30-13,05 lezioni;

13,05-15 interscuola;

15-19 corsi integrativi e attività parascolastiche.

I programmi di studio ed i criteri didattici, non vincolanti la libera iniziativa della scuola, sono indicati dal Ministero della pubblica istruzione.

È fatto divieto ai docenti di attribuire votazioni.

È consentito invece di assegnare compiti per casa entro limiti ragionevoli e in armonia con le esigenze del tempo libero degli alunni. In linea di massima si ritiene che i compiti per casa non dovrebbero impegnare gli alunni per più di tre ore al giorno con esclusione del sabato (e perciò per complessive 15 ore settimanali) e per non più di un'ora al giorno per ciascuna disciplina.

Al termine di ciascuna lezione i docenti stilano in appositi registri personali distinti per classi una breve relazione sull'andamento della lezione, indicando di volta in volta gli alunni che hanno maggiormente meritato o demeritato.

ART. 23.

Al termine di ciascun quadrimestre di lezione i consigli di classe stilano accurati rapporti informativi sui singoli alunni da trasmettere alle famiglie. Alle riunioni partecipano anche gli insegnanti preposti ai corsi integrativi e gli assistenti sociali, in

modo che i rapporti informativi risultino il più possibile esaurienti.

Al termine di ciascun anno scolastico i consigli di classe, con la partecipazione a titolo consultivo degli insegnanti preposti ai corsi integrativi e degli assistenti sociali, si pronunciano circa la promozione o la riprovazione di ogni singolo alunno, dopo un esame globale delle sue capacità, del suo profitto, della sua condotta.

ART. 24.

Per l'impiego delle ore pomeridiane sono istituiti « corsi integrativi » e organizzate « attività parascolastiche ».

È altresì istituita l'« interscuola » per la refezione e il trattenimento sotto la vigilanza di assistenti sociali, di quegli alunni che, intendendo partecipare alle attività pomeridiane, non hanno la possibilità di rientrare temporaneamente alle proprie case.

Le attività pomeridiane comprendono:

a) corsi integrativi per italiano, latino, lingua, matematica, fisica, chimica:

i corsi hanno la medesima durata dell'anno scolastico e prevedono per ciascuna materia e per ciascuna classe un insegnamento di 3 ore settimanali impartito a giorni alterni;

per la sezione *A* i corsi di italiano, latino e lingua si tengono nei giorni dispari, quelli di matematica, fisica e chimica nei giorni pari. Per la sezione *B* avviene il contrario. Uguale criterio si segue per le sezioni successive abbinate possibilmente sempre a due;

per ogni disciplina c'è un insegnante specifico;

ogni insegnante (che si denomina « assistente » ed è tenuto a seguire le indicazioni dei docenti di classe) cura due corsi, alternandoli nei giorni della settimana, in modo da essere impiegato per 18 ore settimanali;

i corsi sono frequentati, su indicazioni degli insegnanti di classe, da quegli alunni che mostrino di avere bisogno di cure particolari. Questi debbono essere opportunamente raggruppati in numero esiguo e scaglionati nell'arco dell'intero anno scolastico in maniera da consentire un efficiente insegnamento il più possibile individuale. È opportuno che un alunno non venga indirizzato contemporaneamente a più di due corsi integrativi;

le lezioni si effettuano dalle ore 15 alle ore 18 nelle stesse classi di appartenenza degli alunni;

gli assistenti sono reclutati tra il personale docente non di ruolo;

b) attività sportive:

si articolano in varie specialità (almeno 2 maschili e 2 femminili) per ognuna delle quali vi è un allenatore (insegnante di educazione fisica);

gli allenamenti si effettuano al campo-scuola o nelle palestre per due ore settimanali, dalle ore 16 alle ore 19 di tutti i giorni;

ogni allenatore è impiegato per 18 ore settimanali di modo che può organizzare e guidare 9 distinti gruppi di allievi;

gli allievi che chiedono di prendervi parte sono raggruppati, indipendentemente dalla classe frequentata, a giudizio dell'allenatore;

nessuna limitazione è posta: cioè ogni alunno può partecipare a tutte le specialità che desidera;

c) biblioteca:

è diretta da un professore di materie letterarie, possibilmente di ruolo, esonerato totalmente dall'insegnamento;

resta aperta a disposizione degli alunni tutti i giorni dalle ore 16 alle ore 19. È obbligatoria la presenza del bibliotecario;

è consentito il prestito dei libri agli alunni e a chiunque ne faccia richiesta. Questi, se estraneo alla scuola, deve fornire opportune garanzie:

d) conferenze e dibattiti su problemi di vita.

ART. 25.

L'operato dei docenti è sindacabile unicamente dal Consiglio di Presidenza.

ART. 26.

Composizione delle cattedre:

Materie letterarie (italiano, latino, storia, geografia): ore 14 (1 classe);

Lingua: ore 15 (1 corso);

Matematica e fisica: ore 15 (1 corso);

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Chimica: ore 18 (2 corsi);
Educazione fisica: ore 18 (3 corsi);
Religione: ore 18 (6 corsi).

N.B. - Restano a disposizione della scuola per eventuali sostituzioni di insegnanti assenti i docenti di materie letterarie per 4 ore settimanali, quelli di lingua e quelli di matematica e fisica per 3 ore settimanali. Tutti gli insegnanti, poi, indistintamente, restano a disposizione della scuola per 6 ore settimanali per le varie operazioni inerenti al loro ufficio e per le manifestazioni organizzate dal Comitato organizzativo.

ART. 27.

Locali per scuola tipo (6 corsi per 450 alunni):

ufficio di presidenza	n.	1
aula magna	»	1
sala professori	»	1
biblioteca	»	1
aule scolastiche	»	18
gabinetto di fisica	»	1
gabinetto di chimica	»	1
palestra maschile	»	1
palestra femminile	»	1
sala giochi	»	1
uffici di segreteria	»	2
mensa	»	1
cucina	»	1

n. 31

ART. 28.

Pianta del personale per scuola tipo:

Preside	1
Docenti di materie letterarie	18
Docenti di lingua	6
Docenti di matematica e fisica	6
Docenti di chimica	3
Docenti di educazione fisica (M)	2
Docenti di educazione fisica (F)	2
Docente di religione	1
Assistente di italiano	3
Assistente di latino	3
Assistente di lingue	3
Assistenti di matematica	3
Assistenti di fisica	3

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Assistenti di chimica	3
Bibliotecario (laurea lettere) . . .	1
Tecnico per il gabinetto di fisica	1
Tecnico per il gabinetto chimico	1
Allenatori sportivi maschili	2
Allenatori sportivi femminili . . .	2
Assistenti sociali maschili	2
Assistenti sociali femminili	2
Segretario didattico	1
Segretario - economo	1
Applicati di segreteria	4
Bidelli (divisi in 2 turni 7-14 e 14-21)	8
Bidelle (divise in 2 turni 7-14 e 14-21)	8
Addetti alla mensa	4

CAPO VI

SCUOLE PROFESSIONALI

ART. 29.

Le scuole professionali non si limitano a dare una buona preparazione tecnica necessaria per l'inserimento materiale dei giovani nel mondo del lavoro, ma altresì forniscono un elevato grado di sensibilità morale ed intellettuale per la comprensione dei problemi generali della società e di quelli particolari dei vari settori del lavoro. Esse pertanto risultano idonee a garantire l'acquisizione di quel grado di formazione umana necessario ad intraprendere un'attività operativa come a proseguire gli studi.

ART. 30.

(*Ordinamento*).

Alle scuole professionali si accede dopo aver frequentato la scuola media di primo grado indipendentemente dal possesso della licenza media inferiore.

I corsi sono triennali e si distinguono in quattro tipi:

- a) per il commercio;
- b) per l'industria;
- c) per l'agricoltura;
- d) per l'artigianato.

Ogni classe è per non più di 25 alunni.

Si impartisce un insegnamento ordinario e obbligatorio per complessive 30 ore set-

timanali in ciascuna classe, distribuite in 5 ore (di 55 minuti) al giorno.

Per le discipline, le ore settimanali d'insegnamento, le cattedre e le scuole tipo si rimanda all'articolo 34.

Orario:

8,30 - 13,05 lezioni ed esercitazioni pratiche;

13,05 - 15 interscuola;

15 - 19 corsi di lingua e attività parascolastiche.

I programmi di studio ed i criteri didattici, non vincolanti la libera iniziativa della scuola, sono indicati da apposita commissione regionale.

È fatto divieto ai docenti di attribuire votazioni.

È consentito invece di assegnare compiti per casa entro limiti ragionevoli e in armonia con le esigenze del tempo libero degli alunni. In linea di massima si ritiene che i compiti per casa non dovrebbero impegnare gli alunni per più di tre ore al giorno con esclusione del sabato (e perciò per complessive 15 ore settimanali) e per non più di un'ora al giorno per ciascuna disciplina.

Al termine di ciascuna lezione i docenti stilano in appositi registri personali distinti per classi una breve relazione sull'andamento della lezione, indicando di volta in volta gli alunni che hanno maggiormente meritato o demeritato.

ART. 31.

Al termine di ciascun quadrimestre di lezione i consigli di classe stilano accurati rapporti informativi sui singoli alunni da trasmettere alle famiglie. Alle riunioni partecipano anche gli assistenti sociali, in modo che i rapporti informativi risultino il più possibile esaurienti.

Al termine di ciascun anno scolastico i consigli di classe, con la partecipazione a titolo consultivo degli assistenti sociali, si pronunciano circa la promozione o la riprovazione di ogni singolo alunno, dopo un esame globale delle sue capacità, del suo profitto, della sua condotta.

ART. 32.

Per l'impiego delle ore pomeridiane sono istituiti « corsi di lingua straniera » e organizzate « attività parascolastiche ». È

altresi istituita l'« interscuola » per la refezione e il trattenimento, sotto la vigilanza di assistenti sociali, di quegli alunni che, intendendo partecipare alle attività pomeridiane, non hanno la possibilità di rientrare temporaneamente alle proprie case.

Le attività pomeridiane comprendono:

a) corsi di lingua straniera programmati per un triennio:

sono previste 3 ore settimanali di lezione (da tenersi a giorni alterni) per ogni anno di corso linguistico;

gli anni del corso linguistico sono indipendenti dalle tre classi della scuola;

ogni docente organizza due interi corsi triennali in modo da essere impiegato per 18 ore settimanali;

la frequenza ai corsi è facoltativa;

le lezioni si effettuano dalle ore 15 alle ore 18;

b) attività sportive:

si articolano in varie specialità (almeno 2 maschili e 2 femminili) per ognuna delle quali vi è un allenatore (insegnante di educazione fisica);

gli allenamenti si effettuano al campo-scuola o nelle palestre per due ore settimanali dalle ore 16 alle ore 19 di tutti i giorni;

ogni allenatore è impiegato per 18 ore settimanali di modo che può organizzare e guidare 9 distinti gruppi di allievi;

gli allievi che chiedono di prendervi parte sono raggruppati, indipendentemente dalla classe frequentata, a giudizio dell'allenatore;

nessuna limitazione è posta: cioè ogni alunno può partecipare a tutte le specialità che desidera;

c) biblioteca:

è diretta da un professore di materie letterarie, possibilmente di ruolo, esonerato totalmente dall'insegnamento;

resta aperta a disposizione degli alunni tutti i giorni dalle ore 16 alle ore 19. È obbligatoria la presenza del bibliotecario;

è consentito il prestito dei libri agli alunni e a chiunque ne faccia richiesta. Questi, se estraneo alla scuola, deve fornire opportune garanzie;

d) conferenze e dibattiti su problemi di vita.

ART. 33.

L'operato dei docenti è sindacabile unicamente dal consiglio di presidenza.

ART. 34.

(Discipline, ore di insegnamento settimanali, cattedre, scuole-tipo).

A) SCUOLA PROFESSIONALE PER IL COMMERCIO:

a) discipline e ore d'insegnamento settimanali:

	I	II	III
Materie letterarie (italiano, storia, geografia) . . .	6	6	6
Cultura commerciale (1) . . .	6	6	6
Computisteria	6	6	6
Merceologia	6	6	6
Dattilografia	6	—	—
Stenografia	—	6	—
Legislazione del commercio	—	—	6
	—	—	—
	30	30	30

(1) Settori del commercio, statistica, metodi e indirizzi del commercio in Italia e all'estero, organizzazione e conduzione di un'impresa commerciale.

b) cattedre:

Materie letterarie . . .	ore 18 settimanali
Cultura commerciale . . .	» 18 »
Computisteria	» 18 »
Merceologia	» 18 »
Dattilografia	» 18 »
Stenografia	» 18 »
Legislazione del commercio	» 18 »

c) scuola tipo (3 corsi per 450 alunni) con:

- n. 3 cattedre di materie letterarie;
- n. 3 cattedre di cultura commerciale;
- n. 3 cattedre di computisteria;
- n. 3 cattedre di merceologia;
- n. 1 cattedra di dattilografia;
- n. 1 cattedra di stenografia;
- n. 1 cattedra di legislaz. del commercio;
- n. 3 insegnanti di lingue straniere;
- n. 4 allenatori sportivi;
- n. 2 assistenti sociali maschili;
- n. 2 assistenti sociali femminili;

preside, segretario-economista, applicati di segreteria, assistenti tecnici, bibliotecario, bidelli, bidelle.

B) SCUOLA PROFESSIONALE PER L'INDUSTRIA:

a) discipline e ore d'insegnamento settimanali:

	I	II	III
Materie letterarie (italiano, storia, geografia)	6	6	6
Cultura industriale (2)	6	6	6
Materia tecnica (a seconda dell'indirizzo)	6	6	6
Laboratorio (a seconda dell'indirizzo)	6	6	6
Tecnologia	6	6	—
Legislazione dell'industria	—	—	6
	—	—	—
	30	30	30

(2) Settori dell'industria, statistica, programmazione industriale in Italia e all'estero, organizzazione e conduzione di una impresa industriale.

b) cattedre:

Materie letterarie	ore 18 settimanali
Cultura industriale	» 18 »
Materie tecniche	» 18 »
Laboratorio	» 18 »
Tecnologia	» 18 »
Legislazione dell'industria	» 18 »

N.B. - Tutti gli insegnanti restano a disposizione della scuola per 6 ore settimanali per eventuali sostituzioni di colleghi assenti, per le varie operazioni inerenti al loro ufficio e per le manifestazioni organizzate dal comitato organizzativo;

c) scuola tipo (3 corsi, ciascuno di indirizzo diverso, per 450 alunni) con:

- n. 3 cattedre di materie letterarie;
- n. 3 cattedre di cultura industriale;
- n. 3 cattedre di materie tecniche (per 3 indirizzi);
- n. 3 cattedre di laboratorio (per 3 indirizzi);
- n. 2 cattedre di tecnologia;
- n. 1 cattedra di legislazione dell'industria;
- n. 3 insegnanti di lingue straniere;

- n. 4 allenatori sportivi;
- n. 2 assistenti sociali maschili;
- n. 2 assistenti sociali femminili;

preside, segretario-economista, applicati di segreteria, assistenti tecnici, bibliotecario, bidelli, bidelle.

C) SCUOLA PROFESSIONALE PER L'AGRICOLTURA:

a) discipline e ore d'insegnamento settimanali:

	I	II	III
Materie letterarie (italiano, storia, geografia) . . .	6	6	6
Cultura agricola (3) . . .	6	6	6
Agronomia e coltivazioni . . .	6	6	6
Zootecnia	6	6	6
Macchine agricole	6	6	—
Legislazione dell'artigianato	—	—	6
	—	—	—
	30	30	30

(3) Settori dell'agricoltura, statistica, programmazione agricola in Italia e all'estero, industrializzazione dell'agricoltura, organizzazione e conduzione di una impresa agricola.

b) cattedre:

Materie letterarie . . .	ore 18 settimanali	
Cultura agricola . . .	» 18	»
Agronomia e coltivazioni	» 18	»
Zootecnia	» 18	»
Macchine agricole . . .	» 18	»
Legislazione dell'agricoltura	» 18	»

N.B. - Tutti gli insegnanti restano a disposizione della scuola per 6 ore settimanali per eventuali sostituzioni di colleghi assenti per le varie operazioni inerenti al loro ufficio e per le manifestazioni organizzate dal comitato organizzativo;

c) scuola tipo (3 corsi per 450 alunni) con:

- n. 3 cattedre di materie letterarie;
- n. 3 cattedre di cultura agricola;
- n. 3 cattedre di agronomia e coltivazioni;
- n. 3 cattedre di zootecnia;
- n. 2 cattedre di macchine agricole;
- n. 1 cattedra di legislazione dell'agricoltura;
- n. 3 insegnanti di lingue straniere;

- n. 4 allenatori sportivi;
- n. 2 assistenti sociali maschili;
- n. 2 assistenti sociali femminili;

preside, segretario-economista, applicati di segreteria, assistenti tecnici, bibliotecario, bidelli, bidelle.

D) SCUOLA PROFESSIONALE PER L'ARTIGIANATO:

a) discipline e ore d'insegnamento settimanali:

	I	II	III
Materie letterarie (italiano, storia, geografia)	6	6	6
Cultura artigiana (4)	6	6	6
Legislazione dell'artigianato	—	—	6
Laboratorio (a seconda dell'indirizzo)	18	18	18
	—	—	—
	30	30	30

(4) Settori dell'artigianato, storia dell'artigianato locale, nazionale e internazionale, organizzazione e conduzione di un'impresa artigiana.

b) cattedre:

- Materie letterarie . . . ore 18 settimanali
- Cultura artigiana . . . ore 18 settimanali
- Legislazione dell'artigianato ore 18 settimanali
- Laboratorio ore 18 settimanali

N.B. - Tutti gli insegnanti restano a disposizione della scuola per 6 ore settimanali per eventuali sostituzioni di colleghi assenti, per le varie operazioni inerenti al loro ufficio e per le manifestazioni organizzate dal comitato organizzativo;

c) scuola tipo (3 corsi, ciascuno di indirizzo diverso, per 450 alunni) con:

- n. 3 cattedre di materie letterarie;
- n. 2 cattedre di cultura artigiana;
- n. 1 cattedra di legislazione dell'artigianato;
- n. 9 cattedre di laboratorio;
- n. 3 insegnanti di lingue straniere;
- n. 4 allenatori sportivi;
- n. 2 assistenti sociali maschili;
- n. 2 assistenti sociali femminili;

preside, segretario-economista, applicati di segreteria, assistenti tecnici, bibliotecario, bidelli, bidelle.

CAPO VII

LICEO

ART. 35.

Il liceo ha quattro obiettivi fondamentali da perseguire: fornire gli studenti di un metodo di ricerca individuale e di gruppo, orientarli nella scelta della professione senza forzare minimamente le volontà personali; superare di fatto l'anacronistico diaframma tra discipline umanistiche e discipline scientifiche; mettere su un piano di pari dignità tutte le discipline scolastiche.

ART. 36.

(*Ordinamento*).

Al liceo si accede al termine degli studi della scuola media di secondo grado e delle scuole professionali a condizione che gli studi abbiano avuto conclusione positiva.

Si impartiscono, in modo assolutamente libero, almeno venti insegnanti indicati dal comitato organizzativo.

A puro titolo orientativo si indicano i seguenti: 1) lettere italiane; 2) lettere latine; 3) lingua e letteratura greca; 4) storia; 5) storia dell'arte; 6) storia della musica; 7) economia; 8) diritto; 9) filosofia; 10) pedagogia; 11) psicologia; 12) sociologia; 13) storia delle dottrine politiche; 14) storia delle religioni; 15) 16) lingue e letterature straniere; 17) geografia; 18) geografia economica; 19) scienze; 20) chimica; 21) matematica; 22) fisica; 23) ecologia; 24) scienza dell'informazione e della programmazione.

Ad ogni insegnamento è riservata un'aula specificamente attrezzata.

Ad ogni insegnamento sono assegnati 4 docenti (affiancati da 4 assistenti) che, nell'ambito della disciplina, si attribuiscono una branca diversa.

Ogni docente organizza ogni anno tre corsi di livello gradualmente crescente. Negli anni a venire farà in modo che i corsi successivi siano sempre armonicamente legati ai primi.

Possono chiedere di frequentare il II e il III corso gli studenti che abbiano frequentato con profitto non giudicato scarso rispettivamente il I e il II corso.

Il docente dispone dell'aula a giorni alterni per 5 ore antimeridiane o pomeridiane (complessive 15 ore settimanali): 3 ore sono dedicate allo svolgimento dei tre corsi; per le altre 2 ore il docente resta a disposizione degli studenti.

Il programma consta di una parte generale indicata dal docente e di una o più parti monografiche concordate dagli studenti col docente.

A richiesta degli studenti si organizzano conferenze e dibattiti con la partecipazione di docenti o assistenti di altre discipline e di studenti di altri corsi.

Ogni studente deve iscriversi annualmente a non meno di 5 e non più di 7 corsi. La scelta può cadere anche su più branche di una stessa disciplina.

La scuola organizza preventivamente un certo numero di commissioni per l'orientamento delle scelte. È in facoltà degli studenti chiedere di essere convocati da una di dette commissioni (a scelta dell'interessato), ma l'esito del colloquio non è comunque vincolante per essi.

La frequenza ai corsi è obbligatoria. In casi eccezionali il consiglio di presidenza può concedere l'esonero dalla frequenza, ma in tal caso gli studenti debbono sostenere prove d'esame al termine dell'anno scolastico.

ART. 37.

Al termine dell'anno scolastico il docente stila, per ogni studente che ha frequentato uno dei suoi corsi, una breve relazione sull'attività di studio da questo svolta, un profilo della sua personalità e concluderà con un giudizio sul profitto (ottimo, buono, sufficiente, scarso).

Gli studenti il cui profilo è giudicato « scarso », perdono ogni diritto derivante dalla frequenza del relativo corso. Possono sostenere gli esami di maturità tutti gli studenti che abbiano frequentato (con profitto non giudicato « scarso ») almeno 15 corsi nell'ambito dei quali tre debbono riferirsi ai tre corsi successivi di una stessa disciplina (e relativi pertanto ad una stessa branca di detta disciplina) e almeno quattro al primo e secondo corso rispettivamente di due discipline.

L'esame di maturità consiste nella discussione di una tesi svolta dal candidato su di un argomento particolare relativo ad una disciplina della quale il candidato

stesso abbia frequentato, con profitto non giudicato « scarso », almeno il I e il II corso.

L'esame di maturità non è selettivo ma, insieme con il *curriculum* liceale dello studente, è elemento per l'assegnazione del voto di diploma.

È compito del comitato organizzativo promuovere e organizzare incontri culturali, viaggi d'istruzione, gruppi sportivi (da affidare ad insegnanti di educazione fisica), eccetera.

ART. 38.

L'operato dei docenti è sindacabile unicamente dal consiglio di presidenza.

CAPO VIII

ISTITUTI SUPERIORI

ART. 39.

Gli istituti superiori hanno un solo grande obiettivo da perseguire: la preparazione — il più possibile perfetta — dei giovani allo svolgimento di una professione.

ART. 40.

(*Ordinamento*).

Agli istituti superiori si accede col diploma di maturità. Gli istituti superiori sono di 12 tipi: 1) per periti edili; 2) per periti commerciali; 3) per periti industriali; 4) per periti agrari; 5) per periti nautici; 6) per periti sanitari; 7) per ostetriche; 8) per insegnanti di discipline artistiche; 9) per insegnanti elementari e maestre d'asilo; 10) per insegnanti di educazione fisica; 11) per corrispondenti esteri; 12) per assistenti sociali.

Gli istituti superiori forniscono un insegnamento prettamente professionale e rilasciano diplomi abilitanti per l'esercizio della professione.

I corsi hanno la durata biennale e si effettuano in turni antimeridiani o pomeridiani. Nel secondo anno è obbligatorio per gli studenti un tirocinio pratico di almeno due mesi.

I programmi di studio sono stabiliti dal Ministero della pubblica istruzione d'intesa con gli ordini professionali interessati.

Gli esami di abilitazione, organizzati dal Ministero della pubblica istruzione, valgono ad accertare l'effettiva capacità professionale dei candidati.

Possono sostenere detti esami anche candidati privatisti, purché siano trascorsi due anni dal conseguimento del diploma di maturità e purché i candidati stessi abbiano ottemperato all'obbligo del tirocinio e non siano nella posizione di studenti universitari.

Le commissioni esaminatrici sono di nomina ministeriale e debbono comprendere almeno un rappresentante di categoria.

Gli studenti abilitati possono iscriversi al secondo anno di università purché la facoltà da essi scelta abbia attinenza con gli studi compiuti.

ART. 41.

L'operato dei docenti è sindacabile unicamente dal consiglio di presidenza.

CAPO IX

ISTITUTI UNIVERSITARI

ART. 42.

In attesa dell'imminente riforma degli studi universitari restano in vigore gli attuali ordinamenti integrati da quanto disposto dal successivo articolo 43.

CAPO X

FORMAZIONE E RECLUTAMENTO
DEGLI INSEGNANTI

ART. 43.

Tutte le facoltà universitarie che rilasciano titoli validi per l'insegnamento debbono istituire corsi di pedagogia, psicologia dell'età evolutiva e didattica (per ogni singola disciplina di insegnamento nelle scuole medie d'ogni ordine e grado).

La frequenza di detti corsi è obbligatoria per gli studenti che intendano dedicarsi all'insegnamento.

Possono iscriversi a detti corsi anche i laureati che, non avendoli frequentati du-

rante gli anni universitari, dopo il conseguimento della laurea decidano di dedicarsi all'insegnamento.

ART. 44.

Tutti i laureati in regola con gli esami in pedagogia, psicologia dell'età evolutiva e didattica debbono sostenere tirocini ciascuno per un intero quadrimestre relativamente ad una cattedra di scuola media di primo grado, ad una cattedra di scuola media di secondo grado o di scuola professionale, ad una cattedra di liceo o di istituto superiore, partecipando a tutti gli obblighi scolastici della funzione insegnante ed alle varie iniziative della scuola che si effettuano nel periodo di tirocinio.

Durante il periodo di tirocinio i partecipanti hanno diritto ad una retribuzione che sarà stabilita dal Ministero della pubblica istruzione e da quello del tesoro.

ART. 45.

Ogni anno il Ministero della pubblica istruzione bandisce esami di Stato per la abilitazione all'insegnamento di ogni singola disciplina o gruppo di discipline (in analogia con le cattedre di insegnamento), distinti in tre tipi: *a*) per le scuole medie di primo grado; *b*) per le scuole medie di secondo grado e per le scuole professionali; *c*) per il liceo e gli istituti superiori.

I candidati possono sostenere uno o più tipi di esami di Stato, anche contemporaneamente purché abbiano frequentato i relativi tirocini.

Le prove d'esame, solamente orali, valgono ad accertare la conoscenza della materia da insegnare e la effettiva capacità didattica del candidato — relativamente al grado di scuola cui si riferisce l'abilitazione — nonché la sua attitudine ad inserirsi fattivamente nel mondo della scuola.

ART. 46.

Gli insegnanti abilitati vengono inclusi, a richiesta, in due graduatorie permanenti, una regionale ed una provinciale. Da quella regionale ogni anno saranno assunti nei ruoli ordinari gli insegnanti che abbiano prestato almeno cinque anni di servizio fuori ruolo — sia pure in qualità di assistenti — fino a coprire il 50 per cento del-

le cattedre disponibili (l'altro 50 per cento di cattedre è assegnato mediante concorso pubblico nazionale per titoli ed esami);

da quella provinciale saranno assunti fuori ruolo — con incarico a tempo indeterminato o con nomina a supplente — gli insegnanti occorrenti a coprire cattedre prive di titolari, gli assistenti docenti e gli insegnanti occorrenti a sostituire docenti e assistenti temporaneamente assenti. In caso di necessità si ricorre a laureati non abilitati inclusi in una graduatoria provinciale.

CAPO XI

TEMPI PER LA SPERIMENTAZIONE E L'ATTUAZIONE

ART. 47.

La ristrutturazione della scuola italiana avverrà gradualmente secondo il calendario seguente:

1977-1978: immissione nelle scuole elementari dei fanciulli di 5 anni;

istituzione scuole pilota relativamente a: scuola media di primo grado, scuole professionali e liceo, e limitatamente alle prime classi;

1978-1979: continuazione esperimento in scuole pilota con estensione alle seconde classi;

1979-1980: continuazione esperimento in scuole pilota con estensione alle terze classi;

1980-1981: unificazione dell'attuale biennio, limitatamente alle prime classi, in linea con la progettata scuola media di secondo grado;

continuazione esperimento in scuole pilota a corsi completi e istituzione classe di recupero nella scuola media di primo grado a titolo sperimentale;

1981-1982: unificazione dell'attuale biennio, con estensione alle seconde classi, in linea con la progettata scuola media di secondo grado;

continuazione esperimento in scuole pilota a corsi completi;

1982-1983: istituzione delle nuove scuole: media di primo grado e professio-

nali e del liceo, limitatamente alle prime classi;

1983-1984: Estensione del liceo unico alle seconde classi;

1984-1985: Estensione del liceo unico alle terze classi;

1985-1986: Istituzione della scuola media di secondo grado a corso triennale in sostituzione del biennio unico (vi accedono infatti gli studenti che nel 1977-1978 frequentarono la prima elementare a 5 anni). Istituzione degli istituti superiori limitatamente alle prime classi;

1986-1987: Estensione degli istituti superiori alle seconde classi;

1987-1988: Per la prima volta funziona la terza classe della scuola media di secondo grado.

ALLEGATO N. 1

STRUTTURA

SCUOLA MATERNA

SCUOLA ELEMENTARE

(5 anni, a partire dal quinto anno di età)

MEDIA DI PRIMO GRADO

(3 anni)



SCUOLE PROFESSIONALI
(3 anni)

MEDIA DI SECONDO GRADO
(3 anni)

LICEO

(3 anni)

ISTITUTI SUPERIORI

(2 anni)

UNIVERSITÀ

ALLEGATO N. 2

CALENDARIO

- 1° settembre-10 settembre: operazioni preliminari;
- 11 settembre-23 dicembre: primo quadrimestre;
- 24 dicembre-20 gennaio: vacanze invernali;
- 21 gennaio-20 maggio: secondo quadrimestre;
- 21 maggio-31 maggio: operazioni di chiusura;
- 1° giugno-30 giugno: esami (1);
- 1° luglio-31 agosto: vacanze estive.

(1) Licenza elementare, licenza media di primo grado, maturità, abilitazione, idoneità (nelle sole scuole medie di secondo grado e scuole professionali, e riservati ai giovani che abbiano superato l'età dell'obbligo scolastico).